

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

FNOPI - Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, con sede in Roma, alla via Agostino Depretis, 70, in persona della Presidente e legale rappresentante, Dott.ssa Barbara Mangiacavalli

e

SIDMI - Società italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche, cod. fisc. 93024840428, con sede in Roma, alla via Lovanio 1, rappresentata da Bruno Cavaliere in qualità di Presidente e Polverini Fabrizio in qualità Segretario, legali rappresentanti della SIDMI.

Premesso che:

- la FNOPI è un ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi allo svolgimento della professione infermieristica (si veda art. 1, c. 3, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018);

- in qualità di ente esponentiale della professione infermieristica, la FNOPI ha tra le sue *mission* quello di promuovere e realizzare iniziative mirate alla qualificazione ed allo sviluppo professionale degli infermieri, anche all'interno delle strutture organizzative dove la professione viene espletata, ed alla formazione continua dei sanitari;

- SIDMI è una società scientifica, apartitica e senza fini di lucro, che si occupa, tra gli altri, di problemi di programmazione e di gestione dei Servizi Sanitari, della valutazione della qualità delle cure e della formazione infermieristica, con l'intento di aggregare tutti i professionisti infermieri interessati e coinvolti nelle tematiche della governance sociosanitaria;

Considerato che

- entrambe le parti condividono la necessità di azioni congiunte volte a promuovere:

Il superamento delle disomogeneità presenti nel territorio nazionale, nella struttura organizzativa di Dirigenza delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, troppo spesso soggetta ad "interpretazioni" ed a volte negata.

Il rafforzamento di tali strutture e l'articolazione in diversi livelli con ambiti di Dirigenza e Coordinamento specifici;

- L'accesso dei Dirigenti delle Professioni Sanitarie Infermieristiche a tutte le opportunità dirigenziali offerte dal Sistema Sanitario;
- Lo sviluppo di processi formativi specifici per la dirigenza in ambito sanitario e sociosanitario attraverso percorsi integrati con Enti accademici e imprenditoriali italiani ed esteri.

Considerato, inoltre, che

- l'interazione culturale e operativa tra SIDMI e FNOPI, le quali vantano, ognuna nei propri specifici settori, significative esperienze che possono reciprocamente implementarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dello sviluppo della ricerca e delle rispettive competenze;
- per le suddette finalità il presente protocollo d'intesa potrà essere affiancato da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo e si considerano integralmente richiamate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente protocollo è finalizzato ad instaurare e disciplinare una collaborazione tra la FNOPI e la SIDMI volta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- **Formazione**

- Sviluppo della formazione manageriale attraverso sinergie mirate all'accrescimento delle competenze specifiche, al fine di facilitare il progresso professionale sia dei Manager che di tutti i Professionisti Sanitari.
- Attivazione, sulla base del protocollo AGENAS sottoscritto, di corsi di alta formazione ai fini del consolidamento dell'attuale Management.

- strutturazione, in sinergia con le Università, di percorsi post base magistrale, da far evolvere attraverso rapporti sulla Conferenza Stato Regioni per lo sviluppo di ruoli, anche rispetto al PNRR.

□ Ruolo Manageriale

- Evoluzione del ruolo manageriale delle professioni sanitarie, sviluppo dei nuovi ruoli direzionali e consolidamento del middle management.

- Rafforzamento, con una solida identità professionale specifica, degli Infermieri Dirigenti delle Professioni Infermieristiche, che vede nella relazione il punto di forza integrata da conoscenze scientifiche nell'ambito del Management Sanitario.

- adeguamento, tenuto conto della situazione di disomogeneità nell'organizzazione delle strutture di Direzione delle Professioni Infermieristiche e Sanitarie e delle funzioni e responsabilità attribuite ai rispettivi Direttori, delle finalità e delle funzioni delle stesse, anche in relazione alle altre strutture sanitarie e socioassistenziali.

- Emanazione di Linee Guida di indirizzo di riferimento;

- Valorizzazione della *mission* del DI.P.SA., riconducibile ai seguenti principi:

a) Qualità e sicurezza delle cure infermieristiche, riabilitative e dei processi tecnico-sanitari e della prevenzione, riconducibili agli aspetti di efficacia ed efficienza del governo clinico assistenziale, nel rispetto della qualità delle prestazioni e della sostenibilità economica, al fine di rispondere ai bisogni della popolazione, garantendo gli standard previsti a livello regionale e nazionale.

b) Valorizzazione e sviluppo delle competenze, anche attraverso il riconoscimento della motivazione dei professionisti, quale indicatore di risultato per una corretta politica gestionale, al fine di favorire un contesto organizzativo, professionale e interprofessionale, nel quale tutti possano esprimere il massimo delle potenzialità, nel rispetto delle proprie competenze e attitudini.

c) Tutela del benessere organizzativo dei professionisti, garantendo staffing adeguati al fine di garantire ambienti di lavoro sicuri, miglior clima organizzativo e migliori esiti.

- sviluppo della Leadership delle Professioni Infermieristiche a garanzia, nello specifico, di risposte ai bisogni di assistenza infermieristica, appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza in tutte le attività assistenziali, nell'ambito di presa in carico della persona e della

famiglia e comunità in base alla complessità dei bisogni e delle risposte assistenziali, promuovendo interventi professionali, multiprofessionali ed integrati. La Leadership Infermieristica chiarisce difatti l'assunto secondo cui lo strumento più potente per affrontare la complessità dei servizi sanitari e socioassistenziali è la cooperazione dei diversi attori che interagiscono nei servizi. La necessità dell'integrazione discende dal principio dell'interdipendenza dei sistemi e rappresenta un traguardo da raggiungere attraverso la costruzione di scenari condivisi, disegnati in risposta a problemi e finalità comuni. La Leadership Infermieristica costruisce "rete" all'interno dell'organizzazione con il middle management, tra organizzazioni diverse sullo stesso territorio e tra Regioni diverse per condividere best-practice e valorizzare il benchmark.

□ Staffing

Consolidamento quali/quantitativo dello staffing rispetto alle evidenze scientifiche e futuro sviluppo di nuovi rapporti alla luce anche dei nuovi ruoli legati alle specializzazioni cliniche. Gli standard assistenziali devono rappresentare un valore soglia di riferimento per i decisori politici e i Manager nell'orientamento delle scelte, tenendo conto del sistema complessivo e dell'eterogeneità a livello nazionale e regionale, ma anche una opportunità nel ridisegnare un modello di sistema sanitario innovativo e maggiormente rispondente all'evoluzione dei bisogni sociosanitari della popolazione.

Nello specifico uno standard adeguato aumenta la sicurezza nelle cure dei pazienti (ridurre esiti negativi significativi), riduce il fenomeno delle cure infermieristiche mancate, aumenta la sicurezza dei professionisti infermieri e il benessere organizzativo.

□ Specializzazioni

La definizione di strategie riguardanti lo skill mix e i rapporti professionali tra infermieri specialisti e generalisti, nonché tra gli infermieri e le altre figure professionali e tecniche, e le azioni previste, indicano la possibilità di ampliare formalmente le competenze dell'infermiere, con riferimento rispetto sia alla dimensione orizzontale (in termini di numeri e grado di autonomia e responsabilità già affidatogli) sia a quella verticale (capacità di programmazione, regolazione e autocontrollo sulle attività di propria competenza) nei diversi ambiti. Il percorso indicato prevede un profondo ripensamento con relativa riforma dei percorsi di formazione, contestualmente ad un graduale ampliamento dei numeri

programmati per le lauree in infermieristica e in particolare per l'accesso alle lauree magistrali a indirizzo clinico, per garantire flussi costanti di infermieri in relazione ai bisogni formativi derivanti dal quadro epidemiologico che ricadranno sui servizi nei prossimi anni.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1. La SIDMI e la FNOPI operano negli specifici ambiti di intervento alla realizzazione delle attività del presente protocollo d'intesa, coordinato dai rispettivi referenti di cui al successivo art. 5.

2. Al fine di perseguire il raggiungimento delle comuni finalità indicate in premessa, i rappresentanti di SIDMI e FNOPI garantiranno:

a) una fattiva collaborazione che consenta la divulgazione del presente protocollo ai livelli nazionali, regionali e provinciali;

b) la promozione dell'iniziativa e la garanzia di un'adeguata comunicazione attraverso i canali mediatici a disposizione;

c) una continua e costante collaborazione tra gli eventuali rispettivi gruppi di lavoro, necessaria alla ottimale realizzazione delle rispettive attività.

3. Le Parti potranno utilizzare le modalità di lavoro e di riunione a distanza e di collaborazione online.

Art. 4

(Attuazione)

1. In attuazione del presente protocollo SIDMI e FNOPI potranno stipulare accordi attuativi per la formalizzazione della reciproca collaborazione ai fini della realizzazione delle singole iniziative che verranno programmate di comune intesa.

Art. 5

(Referenti)

1. I referenti per le attività di cui al presente protocollo sono:

- per SIDMI, i Dottori Bruno Cavaliere e Polverini Fabrizi;

- per FNOPI, i Dottori Giancarlo Cicolini, Stefano Moscato, Massimiliano Sciretti e Zega Maurizio.

Art. 6

(Condizioni generali)

1. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni per l'intera durata del presente Protocollo.
2. La FNOPI è esentata da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da SIDMI o da soggetti terzi che opereranno sotto la direzione e responsabilità della stessa in attuazione delle iniziative del presente Protocollo.
3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell'altra Parte.
4. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possano dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
5. Ogni revisione del presente Protocollo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti.

Art. 7

(Risorse)

1. Il presente protocollo non comporta flussi finanziari tra le parti. Nessun corrispettivo è dovuto da SIDMI alla FNOPI e viceversa.

Art. 8

(Durata e recesso)

1. Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale, e comunque alla scadenza del Direttivo Sidmi, con possibilità di rinnovo salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi con preavviso di giorni 60 mediante comunicazione scritta con mezzo che attesti la data della comunicazione.

Arti. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. FNOPI e SIDMI si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "RGPD"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente protocollo.

Art. 10
(Controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente protocollo.
2. Per ogni controversia insorgente dal presente protocollo è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 11
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa nazionale.

Roma, ...

Firma Presidente Fnopi

Barbara Mangiacavalli



Firma Presidente Sidmi

Bruno Cavaliere



